

EROGAZIONI LIBERALI

ART 83 D. LGS N 117 DEL 3 LUGLIO 2017

L'art. 83 del DLgs. 3.7.2017 n. 117 (codice del Terzo settore) disciplina le agevolazioni spettanti a seguito di erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo Settore di cui all'art. 82 co. 1 dello stesso decreto.

Ai sensi dell'art. 104 co. 1 del DLgs. 117/2017, le agevolazioni in materia di erogazioni liberali si applicano:

- dall'1.1.2018, in via transitoria, alle ONLUS di cui all'art. 10 del DLgs. 460/97 iscritte nell'apposito registro, alle ODV iscritte nei registri di cui alla L. 266/91, nonché alle APS iscritte nei registri nazionali, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano previsti dall'art. 7 della L. 383/2000 (art. 104 co. 1 primo periodo);
- a decorrere dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), avvenuta il 23.11.2021, agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro (art. 104 co. 1 secondo periodo del DLgs. 117/2017).

Per effetto delle novità apportate dal art. 26 del DL 73/2022, pertanto, le disposizioni contenute nell'art. 83 del DLgs. 117/2017 sono applicabili:

- alle ONLUS che non sono ancora transitate al RUNTS previa domanda, nonché a ODV e APS che non hanno ancora concluso la procedura di iscrizione;
- a tutti gli enti già transitati al RUNTS (quindi anche alle "vecchie" ODV e APS)

In seguito all'intervento del decreto semplificazioni DL n. 73/2022 le erogazioni liberali possono essere effettuate nei confronti di tutti gli ETS iscritti al RUNTS e non solo in favore degli ETS non commerciali come era previsto prima della riforma.

Ulteriore Condizione per la detrazione /deduzione

In seguito alle novità introdotte dall'art. 26 del DL 73/2022 convertito, il citato co. 3 stabilisce che *"Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate ai sensi dell'art. 8 co. 1" del DLgs. 117/2017.*

Le liberalità ricevute dagli enti del Terzo settore, pertanto, devono essere utilizzate per "*svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale*".

Pertanto non sono detraibili /deducibili le erogazioni utilizzate dalle associazioni/circoli per finalità diverse dallo svolgimento dell'attività statutaria del circolo stesso per cui ad esempio non sono erogazioni liberali detraibili quelle eseguite per consentire al circolo il rifacimento del tetto del circolo.

EROGAZIONI IN DENARO

Modalità di pagamento

Per le erogazioni liberali in denaro, la detrazione è consentita a condizione che il versamento sia eseguito:

- tramite banche o uffici postali,
- ovvero mediante altri sistemi di pagamento purché tracciabili. La Circolare Agenzia delle Entrate n 24/2022 precisa che sono sistemi di pagamento tracciabili quelli previsti dall'art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carta di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari).

La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.

Occorre, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall'estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario. (Circolare Agenzia Entrate n 24/2022)

EROGAZIONI IN NATURA

Le erogazioni liberali in natura sono possibili ma sconsigliate considerata la documentazione, perizia e atto scritto, necessarie per la detrazione.

Criteri per la valorizzazione dei beni

Ai criteri di valorizzazione dei beni, oggetto delle erogazioni liberali in natura, è dedicato l'art. 3 del DM 28.11.2019.

L'ammontare della detrazione o della deduzione spettante nelle ipotesi di erogazioni liberali in natura è quantificato sulla base del valore normale del bene oggetto di donazione, determinato ai sensi dell'art. 9 del TUIR.

Valore normale dei beni - Regola generale

Ai sensi dell'art. 9 co. 3 del TUIR, per valore normale si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato:

- per i beni e i servizi della stessa specie o similari,
- in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione,
- nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.

Sempre secondo la norma, per la determinazione del valore normale si fa riferimento:

- ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi;
- alle mercuriali e ai listini delle Camere di Commercio e alle tariffe professionali;
- tenendo conto degli sconti d'uso praticati.

Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.

Ad esclusione delle ipotesi di donazione di beni strumentali e merce, l'art. 3 co. 4 del DM 28.11.2019 stabilisce che il donatore debba acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, recante data non antecedente a 90 giorni il trasferimento del bene, qualora:

- il valore normale della cessione, singolarmente considerata, sia superiore a 30.000,00 euro;
- per la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi. In questo caso la perizia si rende necessaria anche nei casi in cui il valore dei beni sia inferiore a 30.000,00 euro.

L'art. 4 del DM 28.11.2019 stabilisce che l'erogazione liberale in natura dovrebbe risultare da un atto scritto contenente:

- la dichiarazione del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati, con l'indicazione dei relativi valori;
- la dichiarazione del soggetto destinatario dell'erogazione (ente donatario) riguardante l'impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In caso di redazione della perizia giurata di stima, il donatore deve consegnarne copia al soggetto destinatario dell'erogazione.

DETRAZIONE / DEDUZIONE

Detrazione IRPEF del 30%

Il co. 1 art 83/117 istituisce una detrazione per le persone fisiche che intendono finanziare l'attività svolta dagli ETS.

La detrazione dall'IRPEF lorda è pari al 30% degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura per un ammontare complessivo, in ciascun periodo, non superiore a 30.000,00 euro. Tale importo è elevato al 35% nel caso di erogazioni a ODV.

Quindi erogazioni di € 1.000 la detrazione, ossia la riduzione dell'IRPEF dovuta, sarà di € 300 (1.000 x 30%).

Deduzione dal reddito nel limite del 10%

Il co. 2 dell'art. 83, invece, prevede la deduzione dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, per le liberalità in denaro o in natura effettuate da persone fisiche, enti e società.

Esempio: Reddito complessivo € 150.000, deduzione massima € 15.000 (150.000 x 10%) a seguito della erogazione liberale di € 10.000 il reddito imponibile è calcolato in € 140.000 (150.000 – 10.000) su cui verrà calcolata l'IRPEF per le persone fisiche o l'IRES per le società.

Ai sensi del secondo periodo del co. 2 dell'art. 83, così come novellato a seguito delle modifiche introdotte in sede di conversione del DL 73/2022, è disposto che "L'eventuale eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare".

Ove il soggetto erogatore sia un ente o una società, è possibile beneficiare della sola deducibilità delle erogazioni in denaro o in natura effettuate, nei limiti del 10% del reddito complessivo dichiarato e non della detrazione di cui sopra.

Cumulabilità Detrazione / deduzione

La detrazione e la deduzione, previste dai co. 1 e 2 dell'art. 83, non sono cumulabili tra loro.

Il citato art. 83 del Codice del Terzo settore, al comma 4, prevede, ferma la non cumulabilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 (detrazione e deduzione), che i soggetti che fruiscono delle agevolazioni ivi previste non possono fruire delle detrazioni o deduzioni previste da altre norme agevolative per analoghe erogazioni liberali, effettuate a beneficio dei soggetti indicati nell'art. 83 del Codice del Terzo settore,.

Pertanto, il contribuente che fruisce della detrazione, non può fruire di altre detrazioni, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni analoghe effettuate anche a diversi beneficiari, sempreché ricompresi nell'ambito di applicazione dell'art. 83

Pertanto, il contribuente che fruisce della detrazione erogazioni liberali in denaro o natura a favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale ex art 83/117, non può fruire, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni analoghe effettuate anche a diversi beneficiari, sempreché ricompresi nell'ambito di applicazione dell'art. 83, comma 1, primo periodo, del Codice del Terzo settore, delle agevolazioni previste per:

- le erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS e delle iniziative umanitarie, laiche o religiose, gestite da associazioni, fondazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei Paesi non appartenenti all'OCSE;
- le erogazioni liberali a favore delle organizzazioni del volontariato;

– le erogazioni liberali in denaro o natura in favore delle ONLUS, delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni di promozione sociale;

- l'art. 10, comma 1, lett. g), del TUIR riferito alle erogazioni liberali in favore delle ONG che hanno mantenuto la qualifica di ONLUS e iscritte all'Anagrafe delle ONLUS (Risoluzione 24.02.2015 n. 22/E).

COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, una comunicazione contenente i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili, eseguite nell'anno precedente da persone fisiche.

Nello specifico, i soggetti dovranno trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle erogazioni liberali effettuate da donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici e degli altri donatori qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del donante:

- a partire dai dati relativi all'**anno d'imposta 2021**, se dal bilancio di esercizio dell'ente, approvato nell'anno di imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere, risultano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate **superiori ad un milione di euro**;
- a partire dai dati relativi all'**anno d'imposta 2022**, se dal bilancio di esercizio dell'ente, approvato nell'anno di imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere, risultano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate **superiori a 220.00,00 euro**.

Le comunicazioni sono effettuate, in via telematica, entro il **16 marzo** con riferimento ai dati dell'anno precedente.

Si allega un fac simile di ricevuta, da stampare su carta intestata del circolo, da rilasciare al donatore.

Verona, 13 dicembre 2022

Dott. Alberto Donato

RICEVUTA PER EROGAZIONI LIBERALI AD APS - ETS
da persone fisiche, aziende o enti

Data

Ricevuta N..... /Anno

Il Circolo _____ APS -ETS nella persona del suo
 rappresentante legale _____ dichiara di aver ricevuto quale
erogazione liberale ex art 83 D. Lgs. N. 117/2017 in data
 _____ Euro _____ (*in cifre*)
 _____ (*in lettere*), tramite:

Assegno bancario n° _____ Tratto su _____

Bonifico su C.C.B. n° _____

Altro tipologia di versamento tracciato (carte di credito, carte di debito, carte prepagate)

Da:
 Nominativo (o denominazione azienda o ente)

Indirizzo _____ Cap _____ Comune _____

Prov _____

C.F. _____ . o P. IVA _____ (se società).

Il Circolo attesta e dichiara :

- di essere è una APS - ETS iscritta al RUNTS n. _____ con decreto n
 _____ del _____;

- che l'erogazione sarà utilizzata per svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo
 perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale del circolo come richiesto
 dall'art 83 c 3 D. Lgs 117/2017;

Per le persone fisiche, l'erogazione liberale è detraibile al 30% fino a € 30.000 (art. 83 co. 1
 del D.Lgs. n. 117/2017) o, in alternativa, è deducibile nel limite del 10% reddito
 complessivo dichiarato (art. 83 co. 2 del D.Lgs. n. 117/2017).

Per gli enti e le aziende, l'erogazione liberale è deducibile nel limite del 10% reddito
 complessivo dichiarato (art. 83 co. 2 del D.Lgs. n. 117/2017).

La detrazione/deduzione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.

La presente ricevuta è esente da imposta di bollo ex art. 82 co. 5 del D.Lgs. n. 117/2017.

FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE
